

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI TIRANO

TRIENNIO 2025-2027

PREMESSO CHE:

- l'art. 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito il Fondo per le Politiche Sociali;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale ” e s.m.i., in armonia con i principi enunciati dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”, rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'art. 18, comma 1, della citata Legge Regionale 3/2008 definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, che prevede altresì la definizione delle modalità di accesso alla rete, l'indicazione degli obiettivi e delle priorità di intervento, l'individuazione degli strumenti e delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
- l'art.18, comma 10, della citata legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008, stabilisce che “l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico- amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di Zona. Ciascun Comune dell'Ambito contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale”;
- l'art. 18 comma 11 bis, della citata Legge Regionale 3/2008 stabilisce che l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni in materia di servizi sociali;
- l'Accordo di Programma costituisce la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi e la loro valutazione;
- ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 3/2008, della L.R 33/2009 e della DGR 6762/2022 art 12, l'organo di rappresentanza politica viene individuato nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, che dovrà decidere in merito alle definizione delle priorità progettuali, sulle scelte d'ordine strategico politico e di programmazione;
- con specifico accordo, i Comuni dell'Ambito territoriale di Tirano, hanno individuato la Comunità Montana Valtellina di Tirano quale Ente Gestore, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, degli interventi e servizi sociali in attuazione dell'art.6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, definendo criteri e modalità per l'esercizio associato di funzioni comunali delegate allo stesso Ente;
- Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 individua alcuni Livelli essenziali delle Prestazioni Sociali -LEPS;
- che con DGR 2167 /2024 sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Tirano nella seduta del 16/12/2024 ha approvato il Piano di Zona 2025-2027, allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- l'art 6 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 e s.m.i stabilisce che le ATS - Agenzie di tutela della salute garantiscono l'integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Tra

i Comuni dell'Ambito territoriale di Tirano firmatari in calce del presente documento;

la Comunità Montana Valtellina di Tirano, in qualità di Ente Gestore;

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna;

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario;

il seguente Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, relativo all'Ambito Territoriale di Tirano

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, determina e regola le modalità con le quali le diverse amministrazioni interessate all'attuazione dell'allegato Piano di Zona 2025-2027, si impegnano a coordinare azioni, tempi, finanziamenti, adempimenti necessari al raggiungimento dei comuni obiettivi in esso delineati.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di servizi nell'ambito territoriale di Tirano così come previsto nel Piano di Zona 2025-2027.

Le finalità del presente accordo sono:

- perseguire l'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona;
- assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti nel Piano di Zona;
- garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Regione, dal FNA, dal FNPS e dal Fondo Povertà secondo le priorità e le aree di intervento indicate nel Piano di Zona;
- dare attuazione a forme di concertazione/cooperazione tra Comuni, ATS, ASST e altri attori sociali;
- perseguire modalità di programmazione partecipata e condivisa degli interventi e delle risorse, così come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2008;
- realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile integrate e uniformi a livello di ambito;
- promuovere l'integrazione della programmazione delle politiche sociali locali con le politiche socio sanitarie.

In particolare, il presente accordo è finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli obiettivi espressi nel Piano di Zona 2025-2027, secondo i principi in esso descritti.

ART. 3 – OBIETTIVI

La programmazione degli interventi per il triennio 2025-2027 è volta al raggiungimento degli obiettivi di cui DGR n. 2167/2024 con cui la Regione Lombardia ha fissato le linee di indirizzo per

la programmazione dei Piani di Zona –triennio 2025-2027, fatti propri nel Piano di Zona 2025-2027 e secondo le priorità definite dal Piano stesso. La programmazione degli interventi sarà altresì orientata al completamento dell’Integrazione sociosanitaria, al contrasto alla Povertà e all’emarginazione sociale e promozione dell’inclusione attiva, allo sviluppo delle Politiche abitative, alla Domiciliarità, all’attenzione per gli Anziani, alla digitalizzazione dei servizi, allo sviluppo delle Politiche giovanili e per i minori, all’attuazione di Interventi connessi alle politiche per il lavoro, di Interventi per la Famiglia, di Interventi a favore delle persone con disabilità, di Interventi di sistema per il potenziamento dell’Ufficio di Piano e il rafforzamento della gestione associata e all’attuazione dei LEPS indicati da Regione Lombardia

ART. 4 - ENTE CAPOFILA E ENTE GESTORE

I Comuni dell’Ambito territoriale sociale di Tirano convengono che assuma il ruolo di Ente capofila e di Ente gestore, per portare a buon fine il presente Accordo di Programma, la Comunità Montana Valtellina di Tirano, per il periodo di validità del Piano di Zona.

Vengono conferite all’Ente gestore per l’attuazione del Piano di Zona 2025-2027, le risorse necessarie alla realizzazione delle attività in esso previste nonché le risorse da destinare al funzionamento dell’Ufficio di Piano, individuato quale struttura tecnica di supporto.

ART. 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano a svolgere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano di Zona 2025-2027. Ciascun Ente sottoscrittore dell’Accordo, secondo le proprie specifiche competenze, partecipa attraverso i propri delegati agli incontri programmati dall’Ufficio di Piano.

ART. 6- SOGGETTI ADERENTI

Gli organismi rappresentativi del Terzo Settore e gli altri attori territoriali eventualmente coinvolti, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona aderiscono, su loro richiesta, all’Accordo di Programma.

ART. 7 - RAPPORTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire l’apporto del Terzo Settore in una logica di amministrazione condivisa, al fine della promozione dello sviluppo di una comunità solidale. La collaborazione con il Terzo Settore viene declinata, secondo quanto previsto dal Piano di Zona 2025-2027 nell’ambito della co-programmazione, della co-progettazione come della sperimentazione di nuovi servizi e della sperimentazione di nuove modalità gestionali.

La partecipazione ai Tavoli/Gruppi ed alle iniziative promosse dall’Ufficio di Piano non è subordinata all’adesione al Piano di Zona.

ART. 8 – FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO

L’Ufficio di Piano si configura quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa; è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso.

ART. 9 - FONDO DI AMBITO

Il Fondo di Ambito è costituito dalle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.), dal Fondo Sociale Regionale (F.S.R.), dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (F.N.A), dal

Fondo lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, dai trasferimenti dei Comuni associati per le funzioni delegate e da ogni altra risorsa Comunitaria, Nazionale, Regionale o proveniente da soggetti privati, che l'Ente Gestore destina al finanziamento del sistema, nonché, ove previsto, dai proventi del concorso finanziario degli utenti dei servizi.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a versare all'Ente gestore le risorse economiche per le attività di competenza dell'Ufficio di Piano e per le attività delegate. Per la gestione complessiva dei servizi sociali, di cui all'art 3 della "Convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i comuni dell'Ambito di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell'art. 13 della LR 12 marzo 2008 n. 3 - Periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027", si definisce una quota pro capite annua di Euro 33,36 omnicomprensiva delle spese di funzionamento che potrà subire variazioni in ragione delle decisioni assunte in sede di Assemblea dei Sindaci, in considerazione altresì dell'incremento del costo dei servizi. L'importo potrà essere aggiornato annualmente a seguito di esigenze di bilancio. I Comuni provvederanno al pagamento della quota di spettanza, in ragione del numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente, in due rate di uguale importo: una prima tranche entro il 31.05 ed il saldo entro il 30.11.

ART. 10 – VERIFICA E MONITORAGGIO

L'Ufficio di Piano, svolgerà l'attività di monitoraggio, intesa sia come costante attività di analisi dei bisogni in continua evoluzione, sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sulla progressiva attuazione degli interventi, nonché dei primi risultati, conseguiti con i progetti previsti. Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.

La verifica e la valutazione sul rispetto degli obblighi del presente accordo sono demandate all'Assemblea dei Sindaci. Spetta all'Ufficio di Piano adempiere al debito informativo regionale per quanto attiene monitoraggi, previsioni e rendicontazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di volta in volta indicate dalla Regione o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Spesa sociale dei comuni in gestione singola e associata, flusso di rendicontazione FSR, FNA, FNPS, Fondo lotta alla Povertà e all'esclusione sociale.

ART. 11- DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

L'accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a cura dell'Ente gestore. Gli eventuali oneri saranno prelevati dal Fondo di Ambito di cui all'art. 9.

ART. 12- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata triennale, pari alla validità del Piano di Zona 2025-2027, dal 01.01.2025 al 31.12.2027. In ogni caso, nelle more dell'approvazione del prossimo Piano, il Piano di Zona 2025-2027 mantiene la sua validità, nei limiti delle linee di indirizzo indicate e delle risorse messe a disposizione dai rispettivi enti sottoscrittori.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa regionale e alla "Convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i comuni dell'Ambito di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell'art. 13 della LR 12 marzo 2008 n. 3 - Periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027".

Letto, approvato e sottoscritto Tirano anno 2024/giorno/i indicato/i nel/i certificato/i di firma digitale.

Il Sindaco del Comune di Aprica

Dario Corvi

Il Sindaco del Comune di Bianzone

Christian Lino Sertorio

Il Sindaco del Comune di Grosio

Gian Antonio Pini

Il Sindaco del Comune di Grosotto

Antonio Sala Della Cuna

Il Sindaco del Comune di Lovero

Annamaria Saligari

Il Sindaco del Comune di Mazzo di Valtellina

Franco Matteo Saligari

Il Sindaco del Comune di Sernio

Severino Guglielmo Bongiolatti

Il Sindaco del Comune di Teglio

Ivan Filippini

Il Sindaco del Comune di Tirano

Stefania Mariagrazia Stoppani

Il Sindaco del Comune di Tovo S. Agata

Giambattista Pruneri

Il Sindaco del Comune di Vervio

Enrico Ciampini

Il Sindaco del Comune di Villa di Tirano

Franco Marantelli Colombin

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano

Giordana Caelli

Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Montagna

Vincenzo Petronella

Il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario

Monica Fumagalli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005